

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965

(29^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici » (1323) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 312, 313, 314, 316
PALERMO 312, 313
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa 312
ZENTI, relatore 312, 313, 314, 316

« Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età » (1325) (D'iniziativa del senatore Morandi) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 317, 318
ALBARELIO 318
MORANDI 318
PALERMO 318

PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa Pag. 317
PIASENTI, relatore 317, 318

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Carucci, Cornaggia Medici, Darè, Di Paolantonio, Fanelli, Giorgi, Maggio, Morandi, Pajetta Noè, Palermo, Piasenti, Roffi, Rosati, Venturi e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Celasco è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

CARUCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici » (1323)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nel corso della precedente seduta fu svolta dal senatore Zenti un'ampia relazione e si rinviò l'approvazione del disegno di legge in attesa che il Governo potesse fornirci assicurazioni circa la capienza degli stanziamenti dei capitoli di cui si è proposta la riduzione per la necessaria copertura della spesa.

Mentre invito l'onorevole Sottosegretario a prendere la parola per comunicarci il pensiero del Governo al riguardo, informo che la Commissione finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1323, dal senatore Palermo e dal senatore Zenti, che elevano rispettivamente la prevista indennità di 50 e di 40 volte, ha fatto le seguenti dichiarazioni.

Quanto all'emendamento proposto dal senatore Palermo, ha ritenuto di dover esprimere parere contrario, poichè con esso verrebbe recato un maggior onere senza che, al contempo, sia data precisa indicazione del suo ammontare nè del modo con cui farvi fronte.

Quanto alle modifiche proposte dal senatore Zenti all'articolo 8 e alla tabella allegata, esse comporterebbero un aumento della indennità di 40 volte, recando un onere complessivo per il 1965 di lire 35.350.000 alla cui copertura si potrebbe provvedere per lire 35 milioni mediante riduzione del capitolo n. 2542 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 350.000 con riduzione del capitolo 1204 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

A tali emendamenti la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non opporsi, a condizione, però, che il rappresentante del Governo, in sede di Commissione di merito, dia assicurazione circa la disponibilità degli stanziamenti dei due suddetti capitoli di spesa.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro formalmente che i capitoli indicati anche nell'emendamento proposto dal relatore, senatore Zenti, presentano sufficiente capienza di stanziamenti per l'accoglimento delle modifiche che sono state proposte.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, il senatore Palermo aveva presentato, nel corso della precedente seduta, un emendamento tendente a portare la rivalutazione delle indennità attualmente vigenti a 50 volte, anzichè a 18 come il disegno di legge al nostro esame prevede.

Chiedo ora al senatore Palermo se intende insistere sulla sua proposta.

PALERMO. Desidererei conoscere anzitutto a quanto ammonterebbe la differenza tra il valore del corredo perduto e la cifra che verrebbe rimborsata in base alla rivalutazione di 40 volte proposta dal relatore.

ZENTI, *relatore*. Dai dati che ho acquisito e i conti che ho fatto fare alla Direzione generale di Commissariato sulle spese di corredo di un ammiraglio, un tenente di vascello e di un capo di prima classe, che sono i tre massimi gradi dell'ufficiale superiore, dell'ufficiale inferiore e dei sottufficiali, risulta che la spesa che un ammiraglio sostiene per il proprio corredo (corredo civile, uniformi invernali, uniformi di gala, eccetera) ammonta a lire 997 mila e rivalutando 40 volte le indennità attualmente vigenti che vengono corrisposte in caso di sinistro marittimo, gli verrebbero rimborsate lire 780 mila alle quali si debbono aggiungere lire 200 mila a titolo di indennità per perdita di strumenti nautici. Quindi sulle 997 mila lire di spesa sostenute e lire 980 mila complessive che noi gli attribuiamo, un ammiraglio verrebbe a percepire una indennità inferiore solo di lire 17.000. Per un tenente

di vascello la differenza in meno tra indennità effettiva e la perdita subita ammonta a lire 14 mila.

Rivalutando 40 volte le indennità attualmente vigenti, l'onere complessivo per il 1965 risulterebbe di lire 35.350.000, che verrebbe così ripartito: lire 35 milioni a carico del capitolo 2542 e lire 350 mila mediante riduzione del capitolo 1204 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze. A tale proposito invito la Commissione a voler accogliere, sentito anche il parere favorevole del Governo, la proposta, da me avanzata, di attribuire la prevista spesa di lire 35 milioni al capitolo 2542 anzichè al capitolo 2545, in quanto oltre ad avere la capienza di stanziamenti necessaria, meglio risponde alle finalità della spesa prevista dal presente disegno di legge.

Desidero aggiungere che la spesa di lire 35 milioni 350 mila è puramente indicativa e direi anzi che questo capitolo andrebbe inserito in bilancio per memoria, in quanto di fatto i sinistri marittimi avvengono raramente e solo in tempo di guerra, purtroppo, se ne registrano in numero superiore. L'ultimo sinistro marittimo — come i colleghi ricorderanno — è avvenuto nella primavera scorsa nell'infortunio tra la « Castore » e la « Etna », nel quale quattro marinai andarono dispersi e sette subirono danni. L'indennità da corrispondere a questi ultimi ammonterà a circa cinque o sei mila lire in quanto, essendo marinai, vengono indennizzati in natura.

Invito, pertanto, i colleghi ad approvare il disegno di legge con gli emendamenti da me proposti relativi alla rivalutazione dell'indennità di 40 volte, e con qualche correzione di ordine letterario filologico che si ritiene necessaria in quanto la legge deve essere fatta bene oltre che nel contenuto anche nella forma.

PALERMO. A seguito dei chiarimenti forniti dal relatore, senatore Zenti, dichiaro di non insistere nell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina nonchè all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di naufragio o di altro simile infortunio abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali e gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà, sono corrisposte, a domanda, le indennità per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.

Le indennità suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.

ZENTI, *relatore*. Propongo di sostituire le parole: « Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina... », con le altre: « Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM » (Corpi equipaggi militari marittimi).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Zenti.

(È approvato).

ZENTI, *relatore*. Allo stesso articolo 1, propongo di sostituire alle parole: « per causa di naufragio o di altro simile infortunio », le altre: « per causa di sinistro marittimo », in quanto non esiste « altro simile infortunio »!

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zenti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennità per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.

(È approvato).

Art. 3.

Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite di cui all'articolo 1 e le circostanze che le hanno accompagnate debbono essere documentate con verbali compilati dalle competenti autorità militari presenti all'incidente o consapevoli di esso.

(È approvato).

Art. 4.

Le misure delle indennità indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.

In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere è determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.

(È approvato).

Art. 5.

In caso di morte o di irreperibilità dei personali indicati negli articoli 1 e 2, le indennità previste dalla presente legge spettano, in ragione della metà, agli eredi o agli altri aventi diritto.

ZENTI, *relatore*. Laddove è detto: « In caso di morte o di irreperibilità dei personali indicati negli articoli 1 e 2 », poichè si fa riferimento specificatamente al personale della Marina, è necessario modificare nel modo seguente: « In caso di morte o di irreperibilità del personale indicato negli articoli 1 e 2... ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Zenti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unità navali del Corpo, nella misura prevista per i corrispondenti gradi della Marina militare.

Ai sottufficiali e militari di truppa del predetto Corpo i capi di corredo perduti in caso di sinistro sono sostituiti in natura.

(È approvato).

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 6 settembre 1868, n. 4605, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 16 milioni 150.000, sarà provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2545 (lire 16.000.000) e n. 1204 (lire 150.000) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo in relazione alle modificazioni proposte alla allegata tabella è stato presentato dal senatore Zenti un emendamento tendente a sostituire le parole: « Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 16 milioni 150 mila, sarà provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2545 (lire 16.000.000) e n. 1204 (lire 150 mila)... », con le altre: « Alla copertura

dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 35 milioni 350 mila, sarà provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2542 (lire 35.000.000) e n. 1204 (lire 350.000) ».

Questo emendamento ci consentirà, come è stato detto, di elevare la rivalutazione dell'attuale indennità da 18 volte, come proposto nell'acclusa tabella, a 40 volte.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE CHE PER CAUSA DI NAUFRAGIO O DI ALTRO SIMILE INCIDENTE ABBIA PERDUTO GLI EFFETTI DEL PROPRIO CORREDO O GLI STRUMENTI NAUTICI O SCIENTIFICI O CHIRURGICI DI LORO PROPRIETA'

1. — *Indennità per perdita corredo:*

	lorde
ufficiali amiragli e gradi corrispondenti	L. 351.000
capitano di vascello e gradi corrispondenti	» 315.000
capitano di fregata, capitano di corvetta e gradi corrispondenti	» 297.000
tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 279.000
ufficiali subalterni	» 261.000
cappellani	» 198.000
capi di prima, seconda e terza classe	» 126.000
secondo capo	in natura
sergente, sottocapo e comune	in natura
sottocapo e comune con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte nel naviglio ausiliario)	» 72.000
primo cuoco e primo maestro di casa	» 108.000
secondo cuoco e secondo maestro di casa	» 99.000

2. — *Indennità per perdita strumenti nautici,*

spettante agli ufficiali del corpo di stato maggiore per perdita di strumenti nautici di loro proprietà	» 90.000
---	----------

3. — *Indennità per perdita strumenti scientifici,*

spettante agli ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà	» 36.000
--	----------

4. — *Indennità per perdita strumenti chirurgici,*

spettante agli ufficiali medici della Marina militare per perdita di strumenti chirurgici di loro proprietà	» 36.000
---	----------

5. — *Indennità per perdita di oggetti personali:*

secondi capi	L.	11.500
sergenti	»	9.900
sottocapi	»	8.100
comuni	»	6.300

ZENTI, *relatore*. In relazione alle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge, il titolo della tabella dovrebbe essere così modificato: « Tabella delle indennità da corrispondere al personale della Marina militare che per causa di sinistro marittimo abbia perduto gli effetti del proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici di sua proprietà ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo titolo della tabella quale risulta nella formulazione proposta dal senatore Zenti.

(È approvato).

In relazione alle modificazioni approvate all'articolo 8 del disegno di legge, il senatore Zenti propone che la tabella sia così modificata:

TABELLA DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE CHE PER CAUSA DI SINISTRO MARITTIMO ABBA PERDUTO GLI EFFETTI DEL PROPRIO CORREDO O GLI STRUMENTI NAUTICI O SCIENTIFICI O CHIRURGICI DI SUA PROPRIETA'

1. — *Indennità per perdita corredo:*

	lorde
ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti	L. 780.000
capitano di vascello e gradi corrispondenti	» 700.000
capitano di fregata, capitano di corvetta e gradi corrispondenti	» 660.000
tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 620.000
ufficiali subalterni	» 580.000
cappellani	» 440.000
capi di prima, seconda e terza classe	» 280.000
secondo capo	in natura
sergente, sottocapo e comune	in natura
sottocapo e comune con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte nel naviglio ausiliario)	» 160.000
primo cuoco e primo maestro di casa	» 240.000
secondo cuoco e secondo maestro di casa	» 220.000

2. — *Indennità per perdita strumenti nautici,*

spettante agli ufficiali del Corpo di stato maggiore per perdita di strumenti nautici di loro proprietà	» 200.000
---	-----------

3. — *Indennità per perdita strumenti scientifici,*

spettante agli ufficiali del Corpo del genio navale
e delle armi navali per perdita di strumenti
scientifici di loro proprietà L. 80.000

4. — *Indennità per perdita strumenti chirurgici,*

spettante agli ufficiali medici della Marina militare
per perdita di strumenti chirurgici di loro
proprietà » 80.000

5. — *Indennità per perdita di oggetti personali:*

secondi capi » 26.000
sergenti » 22.000
sottocapi » 18.000
comuni » 14.000

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la tabella quale risulta nel testo emendato dal relatore senatore Zenti.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Morandi: « Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età » (1325)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Morandi: « Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età ».

PIASENTI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, le considerazioni da me svolte nella seduta precedente sulla proposta del senatore Morandi relativa alla possibilità per i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età di anticipare volontariamente il loro servizio

di leva rimangono valide. Non ho da aggiungere nulla, se non da esprimere la speranza che l'onorevole Sottosegretario ci esponga elementi tali da poter sciogliere le riserve formulate nella precedente seduta, riserve che ritengo riguardino unicamente gli aspetti di carattere matricolare e organizzativo della esecuzione del provvedimento in esame, al quale confermo la mia piena adesione.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è del parere che il disegno di legge debba essere integralmente accolto. All'uopo però fa presente che è opportuna una nuova formulazione dell'articolo unico del provvedimento. Eppertanto presenta un nuovo testo, che nulla muta nella sostanza, ma tende a completare e formulare con maggior chiarezza le norme del disegno di legge del proponente. Esso è del seguente tenore:

« I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

La domanda, corredata dal consenso del genitore, è presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della Capitaneria di porto, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare

4ª COMMISSIONE (Difesa)

29ª SEDUTA (20 ottobre 1965)

sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente ».

MORANDI. La modifica consiste, praticamente, nel richiedere il consenso del genitore o del tutore. Forse sarebbe stato sufficiente aggiungere semplicemente nell'articolo unico che la domanda doveva essere corredata dal consenso del genitore, eccetera.

PRESIDENTE. Comunque, lei accetta il testo proposto dal Governo?

MORANDI. Sì, l'accetto.

PIASENTI, *relatore*. Anche io sono d'accordo.

ALBARELLO. Mi domando come si possa conciliare il fatto che un giovane di diciotto anni possa compiere il servizio di leva, sia pure volontariamente, e non abbia, poi, il diritto di votare. Gli si danno delle armi, può difendere la Patria, ma non può votare, perchè per far questo deve aspettare di aver compiuto ventun anni. Mi pare un controsenso.

PRESIDENTE. Molte cose non sono consentite ad un giovane che non abbia compiuto i ventun anni. Io a diciott'anni cominciavo a fare l'ufficiale, eppure non potevo firmare una cambiale.

Lei potrà proporre modificazioni alle leggi elettorali, al Codice civile. La realtà è che anche adesso vi sono giovani che a diciotto, diciannove anni sono ufficiali, comandano, portano le armi, volano, magari su aerei che costano un miliardo e mezzo, quindi con una certa responsabilità, ma non hanno diritto al voto.

ALBARELLO. Io non ho detto che bisogna cambiare la legge, ho fatto una considerazione d'ordine generale.

PALERMO. Vorrei far osservare che anche attualmente esiste, per alcune categorie specializzate, il volontariato a partire dai sedici anni. Eppure, anche per questi giovani non vi è diritto al voto fino a che non abbiano compiuto il ventunesimo anno d'età.

Noi saremmo d'accordo sulla opportunità di portare il diritto di voto a diciotto anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dal Governo, del quale do di nuovo lettura:

« I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, è presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della Capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari